



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantallini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

Di Avv. Rosa Bertuzzi

REGISTRI DI CARICO E SCARICO - precisazioni -

- 1) Tenuta in formato cartaceo e digitale;**
- 2) Obbligo di vidimazione della Camera di Commercio**

La versione precedentemente in vigore dell'art. 190, comma 5, del TUA (prima della riscrittura ad opera del D. lvo 116/2020) prevedeva che "*Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono **correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4***", con ciò caducando, di fatto, la vecchia disposizione del D.M. 145/1998, che prevedeva il modulo continuo. Anche per questo motivo tale formato è andato completamente in disuso. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del D. lvo 116/2020 (ovvero, a partire dal 26.09.2020), l'art. 190 T.U.A. è stato sostituito ed è scomparsa ogni disposizione che espressamente preveda l'utilizzabilità degli A4, limitandosi, il nuovo testo, a rinviare alle disposizioni del vecchio citato D.M. (che, appunto, prevede l'utilizzo di Modulo continuo) e alla normativa sui registri IVA (che prevede numerazione delle pagine, ordine cronologico, tenuta ordinata e vidimazione). Quindi il 116/2020 ripristina le disposizioni del vecchio D.M. senza in realtà prevedere la deroga che originariamente era prevista dal vecchio art. 190, comma 5, TUA.

Ciò nonostante, l'art. 188-bis, comma 5 (nuova versione), relativamente agli adempimenti F.I.R. e Registri di carico e scarico, fa un generico riferimento alla tenuta degli stessi in formato 'digitale', o 'cartaceo' senza specificare espressamente che si tratti di Modulo continuo. Tenendo conto che l'utilizzo del Modulo continuato era già in disuso durante il periodo di vigenza della vecchia versione dell'art. 190 TUA, considerando che i nuovi decreti attuativi in materia di FIR e registri dovranno "*favorire la semplificazione amministrativa [...] con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi*" sembra che l'utilizzo del formato cartaceo, già di per sé destinato a caducare, non sia da ritenersi vincolato a particolari forme che già da qualche tempo erano disapplicate.

Ad ogni buon conto, per i registri di carico e scarico che permarranno conservati in formato cartaceo rimane fermo l'obbligo di vidimazione delle relative pagine da parte della Camera di "*Commercio territorialmente competente*". Al riguardo la nuova

riforma apportata dal D. lvo 116/2020) non fornisce alcuna spiegazione in merito a tale adempimento formale, eventualmente indicando quali criteri applicare per l'individuazione della Camera di commercio competente. Di fatti, occorrerà attendere il Decreto del Ministro dell'Ambiente di attuazione del nuovo art. 190 T.U.A. Al momento rimane aperta la questione sulla vidimazione dei registri di carico e scarico, in particolare con riferimento alle imprese che operano su tutto il territorio nazionale, o comunque con unità locali distribuite anche al di fuori della provincia della propria sede legale. In questi casi si pone **il problema di stabilire se il registro di carico e scarico utilizzato presso le unità locali sia di competenza della Camera di commercio della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'impresa, o viceversa, della Provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale.** A questo riguardo, una nota esplicativa elaborata da Unioncamere in data 19.02.2008, relativo riforma *pro tempore* attuata, tramite il D. lvo 16 gennaio 2008, n. 4. Tale disposizione introduceva l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, delegandone la competenza, appunto, alle Camere di Commercio in via esclusiva (prima, la vidimazione poteva anche essere attuata dall'Agenzia delle entrate). Con la nota esplicativa, la Unioncamere ha riconosciuto la possibilità di chiedere la vidimazione dei Registri di carico e scarico alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede legale l'impresa, oppure, alla Camera di Commercio della Provincia in cui si trova l'unità locale presso cui è tenuto tale registro. Ciò senza in realtà specificare quando rivolgersi all'uno o all'altro ente, quindi, di fatti, lasciando all'imprenditore la facoltà di scelta, secondo le proprie esigenze. Da notare, tuttavia, che la prassi che si è venuta consolidando, tramite una diversa interpretazione della norma, ha condotto diverse Camere di Commercio spogliarsi della propria competenza, riservandosi di vidimare solo i registri di carico e scarico delle imprese che hanno sede legale o unità locale nel proprio territorio di competenza.